



CITTA' DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 47 del 30 Novembre 2017

PROT. N. 25562

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 – Temporanea Regolamentazione del servizio di igiene urbana ed affini nel territorio del Comune di Bordighera – Ordine di esecuzione nei confronti della ditta "DOCKS LANTERNA S.p.a", per il periodo 1° dicembre 2017/31 giugno 2018.

IL SINDACO

RILEVATO PRELIMINARMENTE ED EVIDENZIATO, QUALE ELEMENTO INNOVATIVO SOSTANZIALE ALLA BASE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CHE:

- con propria Ordinanza n° 56 del 30.11.2016, protocollo n. 26454, pari oggetto, era stato ingiunto "*.....alla ditta "Docks Lanterna S.p.A.", appaltatrice dei servizi di igiene urbana e affini nel territorio di Bordighera, con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società.....di proseguire il servizio principale di igiene urbana e affini e il servizio di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica e del secco non differenziabile sul territorio del Comune di Bordighera dal 01.12.2016 al 30.11.2017,..*";
- l'iter procedimentale per l'individuazione del gestore unico del Bacino ventimigliese, come definito ed aggregato con il Piano dell'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, approvato dalla Provincia d'Imperia, con deliberazione C.P. n.40 del 13.06.2016 e definitivamente modificato con delibera del C.P. n.74 del 07.11.2016, **risulta fattivamente e concretamente in fase di attuazione e completamento**, come provano le azioni di seguito descritte:
- la Provincia di Imperia ed i n° 18 (diciotto) Comuni del Bacino ventimigliese, dovendo provvedere all'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del gestore unico del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, compresa la frazione riciclabile, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge n. 148/2011, dal D.Lgs. **50/2016** e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale n. 1/2014, così come modificata dalla Legge Regionale n° 12/2015, **hanno sottoscritto in data 13.03.2017 un nuovo apposito**

“Protocollo d’Intesa per la gestione associata del servizio integrato di igiene ambientale del bacino di affidamento ventimigliese” (approvato dal Comune di Bordighera con deliberazione G.C. n° 9 del 27.01.2017);

- la Società Cooperativa “ERICA” di Alba (CN), incaricata dai Comuni del Bacino della progettazione dei servizi di raccolta differenziata e redazione degli atti di affidamento in appalto **ha presentato in data 20/06/2017, con nota acquisita al prot. n° 3582, il “Progetto per la Gestione dei Rifiuti nel Comprensorio Ventimigliese”**, per un servizio di durata presumibilmente decennale riferito al Bacino Ventimigliese costituito dai 18 Comuni: Airole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castelvittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Ospedaletti, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia, come definito con il Piano dell’Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti;
- i medesimi Comuni, in sede di Comitato dei Sindaci del Bacino ventimigliese, hanno definito in data 06.06.2017 apposto “SCHEMA DI CONVENZIONE per la costituzione di una associazione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs 267/2000, avente ad oggetto il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi”, (approvato dal Comune di Bordighera con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 28.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile);
- in data 27 novembre 2017 presso la sede municipale del Comune di Ventimiglia – in qualità di ente capofila, i Sindaci degli stessi Comuni convenzionati, hanno sottoscritto la convenzione per la gestione dei rifiuti solidi urbani della provincia di Imperia denominata “Ambito Ventimigliese”, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. approvato con il D. Lgs 267/2000, per il coordinamento, l’attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e servizi annessi;
- in data 29 novembre 2017 la Giunta comunale del Comune di Bordighera ha approvato in linea tecnica, la documentazione progettuale presentata dalla società Cooperativa E.R.I.C.A. contenente le proposte relative al Comune di Bordighera per la gestione dei rifiuti in ambito ventimigliese, in atti al prot. 25278 del 28/11/017;

RICHIAMATE E RIBADITE LE PREMESSE di cui all’**Ordinanza 56 del 30 novembre 2016**, cui si rimanda espressamente;

Per quanto sopra,

RITENUTO opportuno, necessario ed urgente, per il complesso di ragioni, di fatto e di diritto sopra esposte, provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 5, del TUEL, ordinando alla ditta “DOCKS LANTERNA S.p.a” (P.I. 02315050100), con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, a far data dal 01.12.2017 di proseguire, senza interruzioni di sorta e sino al 31.06.2018, i servizi essenziali di igiene urbana, come da Regolamentazione temporanea già dettagliata nella succitata ordinanza n. 56/2016, che espressamente viene richiamata e data qui per trascritta, allo scopo primario di tutelare l’interesse pubblico della tutela igienico-sanitaria, in particolare e quella ambientale, in generale, oltre che il decoro cittadino e per scongiurare i connessi e rilevanti rischi che altrimenti ne deriverebbero sulla vita dei cittadini, nelle more della individuazione, a mezzo di procedura pubblica di gara, in corso di definizione, a rilevanza comunitaria del gestore

unico del Bacino Ventimigliese, non essendo l'emergenza conseguente alla cessazione del servizio alla data del 30.11.2017 altrimenti fronteggiabile con le ordinarie misure e ravvisandosi l'assoluta legittimità dell'Autorità procedente all'esercizio dei poteri "extra ordinem", riconosciuti dall'ordinamento giuridico, in ragione di tutti i fatti sopra esposti;

VISTO il comma 5 dell'art. 50 del T.u.e.l. come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 14 del 2017 che testualmente dispone ".....5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.....*";

VISTA la regolamentazione temporanea dei servizi di igiene urbana, così come disciplinata nella succitata *Ordinanza n. 56/2016*, contenente l'elencazione **delle prescrizioni e** dei servizi essenziali e necessari, in assoluta continuità con il servizio in scadenza alla data del 30.11.2017, che la ditta destinataria del presente provvedimento dovrà prontamente eseguire, dal 01.12.2017 al 31.06.2018, per le ragioni sopra esposte e verso il pagamento di un giusto compenso, quantificato e ritenuto congruo, in continuità con i prezzi del precedente negozio giuridico, per la complessiva somma mensile di € 241.507,60 oltre iva al 10%, quindi di € 265.658,39 iva compresa, che in via del tutto esemplificativa e non esaustiva si riportano:

- 1) servizio principale di igiene urbana e affini (comprensivo della raccolta differenziata non domiciliare di carta, plastica, vetro e altro), da proseguirsi con esclusione delle prestazioni della decespugliatura delle mulattiere e del Beodo; lavaggio dei marciapiedi **limitato** ad una volta al mese per i periodi di seguito indicati: dal 01/12/2017 al 31/05/2018. Per quanto concerne il periodo dal 01/06/2018 al 31/06/2018 il lavaggio dei marciapiedi dovrà essere eseguito una volta alla settimana. La pulizia dei gabinetti pubblici presso la stazione sarà svolta senza presidio continuato mattutino, il servizio verrà eseguito in sostituzione con n. 3 interventi di pulizia giornalieri;
- 2) **prosecuzione del servizio** di raccolta differenziata porta a porta della frazione organica e del secco non differenziabile, compresa la consegna dei relativi kit completi di contenitori e sacchetti, a favore dei residenti a Bordighera;
- 3) **estensione della** suddetta raccolta differenziata porta a porta a favore dei non residenti, ma con consegna dei soli contenitori areati "sottolavello" e dei sacchetti per la raccolta della frazione organica e del secco non differenziabile;
- 4) **esecuzione delle seguenti specifiche prestazioni:** (a) la collocazione di non più di ulteriori 15 cassonetti mappati per il secco e non più di ulteriori 15 cassonetti mappati per la frazione organica, nei periodi e nei luoghi indicati dal Comune, oltre alla sostituzione di quelli, già collocati, danneggiati o mal funzionanti; (b) la collocazione di non più di n. 35 nuovi cestini portarifiuti e n. 20 colonnine per raccolta sigarette (di tipologia analoga a quelle già posizionate nel territorio comunale); (c) l'organizzazione e lo svolgimento di n. 2 incontri informativi e di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza;

- 5) per le utenze selezionate, come negozi ed esercizi commerciali, i relativi oneri connessi alla raccolta differenziata della frazione organica e del secco non differenziabile saranno a carico del Comune;
- 6) il costo di smaltimento dell'organico raccolto rimarrà a carico del Comune di Bordighera (lo smaltimento stesso potrà essere effettuato presso l'impianto Idroedil di Taggia, al costo attuale, o presso altro impianto di recupero eventualmente fuori regione, al costo, comprensivo del trasporto, di € 115/120 oltre IVA a tonnellata);
- 7) il contributo CONAI resterà interamente trattenuto dalla ditta appaltatrice.

RIBADITA, nella attuale fase, per quanto più sopra motivato, la sostanziale inattuabilità di procedure autonome di evidenza pubblica, da espletarsi per garantire l'individuazione del gestore unico entro il 31.06.2018 e, quindi, **rammentato** che il presente provvedimento è assunto in deroga alle norme vigenti del codice degli appalti, come contenute nel D.Lgs. n. 50/2106;

VISTO l'art. 7 bis del citato D.Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso di violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco in base a disposizioni di legge;

VISTO l'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene;

ORDINA

1. alla ditta "Docks Lanterna S.p.A." (P.I. 02315050100), con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, operativa in Bordighera in via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società, ai sensi dell'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, di eseguire, per il complesso di ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, al fine di tutelare l'ambiente, l'incolumità della salute pubblica e del decoro urbano, i servizi essenziali e non altrimenti affidabili, di igiene urbana, meglio sopra descritti, nel territorio del Comune di Bordighera, per il periodo **01 dicembre 2017/30 giugno 2018**;

2. di assegnare alla ditta destinataria del presente Ordine e di cui al precedente punto 1, il giusto compenso, quantificato e ritenuto congruo per le ragioni sopra esposte, in continuità con i prezzi del precedente negozio giuridico, l'importo mensile di € 241.507,60 oltre iva al 10%, quindi di € 265.658,39 iva compresa;

3. di dare atto che restano a carico del comune di Bordighera il costo di smaltimento dell'organico raccolto, effettuando il medesimo presso la discarica pubblica di Collette Ozotto denominata "Lotto 6", attualmente in gestione alla Ditta "IDROEDIL Spa" di Taggia, mentre il contributo CONAI resterà interamente trattenuto dalla ditta di cui al p.1.

DISPONE

che qualora nel corso del periodo previsto di esecuzione del servizio in oggetto dovesse essere affidato il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito del "Bacino Unico", comprendente in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente provvedimento, quest'ultimo perderà efficacia dal primo giorno di efficacia dell'affidamento sovracomunale suddetto, salvo un periodo transitorio per passaggio di consegne e conclusione operazioni varie, non superiore a 60 giorni, con diritto della ditta a conseguire il ristoro, nella misura del giusto compenso indicato, per tutte le prestazioni effettivamente eseguite.

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza precisandosi che, ove a seguito del mancato rispetto alla presente ordinanza derivino violazioni di natura ambientale, i trasgressori verranno puniti anche con l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006, fatte sempre salve le connesse eventuali responsabilità penali;

DISPONE

- che i Responsabili dei Servizi Ambiente e Polizia Locale pongano in essere gli adempimenti connessi e conseguenti (ivi compresi, per il primo servizio, la pubblicazione sul sito internet comunale più sotto prescritta, e per il secondo, i controlli mirati sugli obblighi di prestazione della ditta, discendenti dal presente provvedimento);
- che la presente ordinanza venga notificata alla ditta “Docks Lanterna S.p.a.” con sede legale in Genova, via Corsica 21/6, e operativa in Bordighera, via Cornice dei due Golfi, nella persona del dott. Santino Pesce, legale rappresentante e amministratore unico della società;
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all’Albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune di Bordighera, con contestuale trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a:
 - Prefettura di Imperia;
 - Presidente Consiglio dei Ministri presso la Prefettura di Imperia;
 - Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio presso la Prefettura di Imperia;
 - Ministro della Salute presso la Prefettura di Imperia;
 - Ministro delle Attività Produttive presso la Prefettura di Imperia;
 - Presidente della Regione Liguria;
 - Presidente della Provincia di Imperia;
 - Assessore dell’Ambiente e Igiene Urbana del Comune di Bordighera;
 - A.S.L. n. 1 di Imperia;
 - ARPAL di Imperia;
 - Dirigenti del Comune di Bordighera
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Responsabile Delegato del Settore Tecnico del Comune di Bordighera;
 - Responsabile PO del Servizio LL.PP. e Ambiente del Comune di Bordighera;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria o in alternativa, entro 120 giorni (centoventi giorni), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Bordighera, 30 novembre 2017.

IL SINDACO
f.to Arch. Giacomo Pallanca